

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N. 146/AV2 DEL 02/02/2018**

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DOMICILIARE DI AUSILI PER INCONTINENZA PER L'UTENZA AVENTE DIRITTO.

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2**

.....

VISTE rispettivamente, la DGRM n. 621/2015 ad oggetto: "Legge Regionale n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale", la determina n. 550/ASURDG/2017 ad oggetto: "DGRM n. 621 del 27.07.2017 – Presa d'atto e conseguenti determinazioni" e la Determina n. 1038/DAV2 del 03.08.2015 ad oggetto "Insediamento dell'Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell'Area Vasta n. 2";

VISTA la determina del Direttore Generale di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche n. 644/DG in data 31.10.2017, recante ad oggetto: "Elenco delle acquisizioni di forniture e servizi (anni 2018 – 2019) di importo superiore a 1 milione di euro. Approvazione per le finalità di cui all'articolo 21, comma 6 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e sue successive modifiche ed integrazioni";

GIUSTA delega di cui al punto 5) del dispositivo della citata determina n. 644/DG/2017, che ai fini e per gli effetti del presente provvedimento, nel senso esplicitato nel documento istruttorio, si intende integralmente richiamata;

VISTA la nota della Direzione Aziendale di protocollo n. 31451 in data 07.11.2017;

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente Responsabile della Unità Operativa Supporto Area Controllo di Gestione e del Dirigente Responsabile della Unità Operativa Supporto Area Economico Finanziaria, in riferimento alla compatibilità economica del presente provvedimento;

- D E T E R M I N A -

1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di contrarre, secondo le circostanze ed i presupposti di cui al documento istruttorio, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 63, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo n. 50/2016 e sue successive modifiche ed

integrazioni, con la società SERENITY S.p.A. – ORTONA, per la fornitura domiciliare di ausili per incontinenza per l'utenza avente diritto afferente all'ambito territoriale della sede operativa di JESI di questa Area Vasta n. 2 dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche;

3. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento della procedura in argomento il dr. Carlo SPACCIA – Direttore della U.O. Supporto Area Acquisti e Logistica presso questa Area Vasta n. 2 dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche;
4. di dare atto che il presente provvedimento è adottato stante la circostanza secondo cui non risultano allo stato attivati nell'ambito del sistema convenzionale CONSIP, né da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento per questa Azienda, contratti di aggiudicazione per l'affidamento della fornitura in argomento;
5. di dare atto, ai sensi e per gli effetti del precedente punto del presente dispositivo, che la procedura oggetto del presente provvedimento si intende adottata per procedere all'affidamento della fornitura in argomento per lo stretto tempo necessario all'avvenuta attivazione del contratto da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento, di CONSIP S.p.A., ovvero da parte di questa stessa Azienda in eventuale esito della procedura concorsuale di gara adottata con determina n. 317/ASURDG/2015, dando mandato, pertanto, al Responsabile Unico del Procedimento, di prevedere, nell'ambito delle procedure di negoziato ed in sede di eventuale aggiudicazione del contratto, apposita clausola di autotutela che consenta di risolvere anticipatamente ed immediatamente il contratto qualora siano attivati nell'ambito del sistema convenzionale CONSIP S.p.A., adottati da parte del Soggetto Aggregatore, ovvero al momento della stipulazione del contratto da parte di questa stessa Azienda in esito favorevole alla citata procedura concorsuale aziendale in corso, provvedimenti di aggiudicazione per l'affidamento della fornitura stessa;
6. di stabilire, secondo le circostanze ed i presupposti di cui al documento istruttorio, che l'eventuale contratto di aggiudicazione stipulato in esito al negoziato spieghi i suoi effetti dalla data di effettiva esecutività del contratto stesso fino al 31.12.2018, fatta salva la sua risoluzione anticipata ai sensi e per gli effetti del precedente punto 5. del presente dispositivo;
7. di dare atto, sulla base delle considerazioni formulate dal Responsabile Unico del Procedimento nel documento istruttorio, che gli oneri complessivi di spesa relativi alla eventuale stipulazione del "contratto ponte" in argomento, da intendersi efficace a partire dagli esiti del negoziato di cui al presente provvedimento fino al 31.12.2018, si intendono cautelativamente stimati, fatti salvi gli esiti del negoziato stesso, per un valore di circa € 71.000,00 / mese I.V.A. esclusa, da imputarsi al conto n. 0505050103 "acquisti di prestazioni di somministrazione di beni per assistenza integrativa" del bilancio ASUR 2018, da rendersi economicamente coerenti e compatibili, in caso di aggiudicazione, con le disponibilità di budget tempo per tempo provvisoriamente e/o definitivamente assegnate all'Area Vasta n. 2 di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche per il presente medesimo esercizio;
8. di riservarsi, ove compatibili allo stato con il contesto normativo - regolamentare di riferimento, ulteriori provvedimenti per assicurare la continuità del rapporto contrattuale eventualmente stipulato in esito al presente provvedimento oltre il termine per il momento fissato, fino ad utile aggiudicazione della fornitura da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento per questa Azienda, di CONSIP S.p.A., ovvero da parte di questa stessa Azienda in esito favorevole alla citata procedura concorsuale in corso;

9. di dichiarare che il presente provvedimento non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico, a norma dell'articolo 28 della Legge Regionale n. 26/1996, come sostituito dall'articolo 1 della Legge Regionale n. 36/2013;
10. di trasmettere il presente provvedimento, rispettivamente, al Collegio Sindacale, a norma dell'articolo 17 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni, al Responsabile Unico del Procedimento ed alla Direzione dell'Area Dipartimentale Acquisti e Logistica di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche;
11. di dare atto, ai fini della repertoriatura nel Sistema Attiweb Salute, che il presente provvedimento rientra nei casi "altre tipologie".

IL DIRETTORE DELL'AREA VASTA N. 2
Ing. Maurizio BEVILACQUA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Sulla base delle considerazioni formulate dal Responsabile Unico del Procedimento nel documento istruttorio, si attesta che gli oneri complessivi di spesa relativi alla eventuale stipulazione del "contratto ponte" in argomento, da intendersi efficace a partire dagli esiti del negoziato di cui al presente provvedimento fino al 31.12.2018, sono cautelativamente stimati, fatti salvi gli esiti del negoziato stesso, per un valore di circa € 71.000,00 / mese I.V.A. esclusa, da imputarsi al conto n. 0505050103 "acquisti di prestazioni di somministrazione di beni per assistenza integrativa" del bilancio ASUR 2018, da rendersi economicamente coerenti e compatibili, in caso di aggiudicazione, con le disponibilità di budget tempo per tempo provvisoriamente e/o definitivamente assegnate all'Area Vasta n. 2 di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche per il presente medesimo esercizio.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
U.O. SUPPORTO
AREA CONTROLLO DI GESTIONE
Dott.ssa Maria Letizia PARIS

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
U.O. SUPPORTO
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Dott.ssa Antonella CASACCIA

La presente determina è composta da n. 12 pagine e nessun allegato.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O. SUPPORTO AREA ACQUISTI E LOGISTICA

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DOMICILIARE DI AUSILI PER INCONTINENZA PER L'UTENZA AVENTE DIRITTO.

NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE AZIENDALE DI RIFERIMENTO

- Legge Regionale n. 13/2003 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto-legge n. 66/2014, convertito, con modificazioni, in Legge n. 89/2014;
- Determina del Direttore Generale n. 317/ASURDG in data 29.04.2015, recante ad oggetto: *"Gara ausili incontinenza domiciliare ASUR – Determina a contrarre procedura aperta per appalto quinquennale"*;
- Legge n. 208/2015;
- DPCM 24 dicembre 2015;
- Circolare del Ministero dell'Economia e Finanze e del Ministero della Salute di protocollo n. 20518/2016 in data 19 febbraio 2016;
- Decreto Legislativo n. 50/2016 e sue successive modifiche ed integrazioni (di seguito nel presente documento istruttorio *"Codice"*);
- Decreto del Dirigente Sanità della Regione Marche n. 48/SAN del 22.07.2016;
- Nota della Direzione Generale di protocollo n. 23348|ASUR|DG in data 03.08.2016;
- Nota della Direzione Generale di protocollo n. 5254|ASUR|DG in data 16.02.2017;
- Nota della Direzione SUAM di protocollo n. 8644 in data 17.03.2017;
- Determina del Direttore Generale di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche n. 644/DG in data 31.10.2017, recante ad oggetto: *"Elenco delle acquisizioni di forniture e servizi (anni 2018 – 2019) di importo superiore a 1 milione di euro. Approvazione per le finalità di cui all'articolo 21, comma 6 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e sue successive modifiche ed integrazioni"*;
- Nota della Direzione Aziendale di protocollo n. 31451 in data 07.11.2017.

PREMESSA

Secondo circostanze documentate in atti, e nel senso di seguito commentato, l'Area Vasta n. 2 di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche si trova nella necessità di procedere a nuovo affidamento della fornitura domiciliare di ausili per incontinenza per l'utenza avente diritto afferente all'ambito territoriale della sede operativa di JESI (*), nelle more della conclusione delle operazioni concorsuali di gara adottate con determina del Direttore Generale n. 317/ASURDG in data 29.04.2015, recante ad oggetto: *"Gara ausili incontinenza domiciliare ASUR – Determina a contrarre procedura aperta per appalto quinquennale"*, che qui si intende integralmente richiamata.

- (*) Nelle altre sedi operative di questa Area Vasta, per diverse circostanze relative alle ex Zone Territoriali che ora afferiscono a questa Area Vasta stessa, la fornitura domiciliare di ausili per incontinenza per l'utenza avente diritto è esercitata dalle farmacie convenzionate.

La fornitura in argomento, stante la citata iniziativa aziendale di cui si attende definizione, risulta allo stato individuata nell'ambito delle categorie merceologiche di beni e servizi previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 dicembre 2015 (*), per le quali le amministrazioni hanno l'obbligo di ricorrere a CONSIP S.p.A. o ad altro Soggetto Aggregatore per lo svolgimento delle relative procedure di gara.

- (*) L'articolo 1, comma 548, della Legge n. 208/2015, stabilisce che *"Al fine di garantire la effettiva realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e servizi, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali regionali di committenza di riferimento, ovvero della Consip S.p.A."*.

Dandosi atto, rispettivamente, del verificarsi, allo stato, della inesistenza di una Convenzione CONSIP S.p.A. disponibile per l'approvvigionamento della fornitura in argomento, della circostanza secondo cui per l'affidamento della fornitura stessa, ai sensi e per gli effetti del Decreto del Dirigente Sanità della Regione Marche n. 48/SAN del 22.07.2016 e sue successive modifiche regolamentari, è in programmazione una procedura di gara da realizzarsi da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento per questa Azienda, e della ulteriore circostanza posta in premessa secondo la quale non risultano ancora concluse le operazioni concorsuali aziendali di gara di cui alla citata determina n. 317/ASURDG/2015, costituisce oggetto della presente proposta di determina l'opportunità di procedere all'approvvigionamento della fornitura in argomento secondo gli orientamenti di cui, rispettivamente, alla nota della Direzione Generale di protocollo n. 23348|ASUR|DG in data 03.08.2016, alla determina del Direttore Generale di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche n. 644/DG in data 31.10.2017 e, da ultimo, alla nota della Direzione Aziendale di protocollo n. 31451 in data 07.11.2017, che qui si intendono integralmente richiamate, ritenendosi contestualizzati nella presente fattispecie, nel senso di seguito commentato, i presupposti ivi rappresentati.

CONTESTO DI RIFERIMENTO

Con determina n. 644/DG in data 31.10.2017, la Direzione Generale di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche ha provveduto ad adottare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21, comma 6 del Codice, provvedimento recante ad oggetto: *"Elenco delle acquisizioni di forniture e servizi (anni 2018 - 2019) di importo superiore a 1 milione di euro. Approvazione per le finalità di cui all'articolo 21, comma 6 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e sue successive modifiche ed integrazioni"*.

Nel contesto del documento istruttorio che traccia i presupposti di legittimità e di merito del citato provvedimento, si osserva, tra l'altro, che *"Nell'elenco sono riportate anche le categorie merceologiche di cui al DPCM 24 dicembre 2015 (...), che la normativa stabilisce siano oggetto di acquisto da parte di ciascun soggetto aggregatore e quindi, per la Regione Marche, da parte della Stazione Unica Appaltante delle Marche (...). Con particolare riferimento - quale quella oggetto della presente proposta di determina - alle categorie merceologiche di cui al DPCM 24 dicembre 2015, l'ASUR, in attesa e nelle more della conclusione delle procedure da parte di SUAM, procederà, fatti salvi casi specifici, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, dai commi 548 a 550, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 e dalla circolare esplicativa del Ministero dell'Economia e Finanze e del Ministero della Salute protocollo 20518 del 19.02.2016, tramite la definizione di "contratti ponte", la durata dei quali sarà limitata ai tempi necessari appunto alla SUAM per rendere disponibili i relativi contratti. (...)"*.

A quest'ultimo proposito, nell'ambito del citato provvedimento di approvazione della programmazione aziendale, la Direzione Generale, dando atto, rispettivamente, *"che le procedure relative alle categorie merceologiche di cui al DPCM del 24 dicembre 2015 (...) devono necessariamente essere espletate dal soggetto aggregatore regionale - SUAM, come peraltro previsto dalla DGRM n. 468 del 9 maggio 2016"* e *"che, in relazione a tali categorie merceologiche,*

l'ASUR, in attesa e nelle more della conclusione delle procedure da parte di SUAM, procederà, fatti salvi casi specifici, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, dai commi 548 a 550, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 e dalla circolare esplicativa del Ministero dell'Economia e Finanze e del Ministero della Salute protocollo 20518 del 19.02.2016", ha provveduto incidentalmente a "delegare ai Direttori di Area Vasta, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8 bis, comma 5 della Legge Regionale n. 13/2003 sue successive modifiche ed integrazioni, l'adozione dei provvedimenti necessari a garantire la continuità dei servizi e delle forniture previste nel DPCM 24 dicembre 2015, nelle more dell'espletamento delle procedure di gara da parte del soggetto aggregatore e nel rispetto della normativa sopra indicata": circostanza, quest'ultima ulteriormente chiarita, sia in termini normativo - regolamentari che attuativi, con nota della Direzione Aziendale di protocollo n. 31451 in data 07.11.2017, nella quale si esplicita, rispettivamente che

- *"dalla delega sono esclusi gli appalti aggiudicati a seguito di procedure di gara espletate a livello centrale o comunque aventi rilevanza aziendale la cui prosecuzione mediante contratti ponte sarà assicurata dalle strutture aziendali capofila che hanno già gestito i precedenti contratti";*
- *la delega, fatta eccezione per gli appalti descritti al precedente punto, è riferita alle categorie merceologiche indicate nel DPCM 24 dicembre 2015 ed avendo carattere speciale, prescinde dal valore del contratto ponte che si andrà a concludere in forza della stessa".*

Detto assetto normativo - regolamentare di riferimento risulta delineato in coerenza con l'orientamento a suo tempo adottato dalla Direzione Generale con la precedente di protocollo n. 23348|ASUR|DG in data 03.08.2016, citata nelle premesse, recante ad oggetto: "DPCM 24.12.2015 - Affidamento di forniture e servizi nelle more dell'aggiudicazione della gara effettuata dal Soggetto Aggregatore", di cui, ai fini e per gli effetti della presente proposta di determina, si riporta il seguente stralcio.

La circolare MEF protocollo 20518 del 19.02.2016 ha a suo tempo fornito indicazioni operative per l'attuazione delle norme appena citate () nel senso di seguito (...) riportato.*

(*) *DPCM 24 dicembre 2015 - Articolo 1, commi 548 - 550 della Legge n. 208/2015*

"Nel caso di fabbisogno di beni e servizi afferenti a categorie merceologiche indicate dal DPCM e per importi che superano le soglie regolate dal DPCM stesso, in caso di gara non ancora bandita dall'Ente del Servizio Sanitario Nazionale, è obbligatorio ricorrere ai Soggetti Aggregatori di riferimento ovvero alla CONSIP. L'Ente del Servizio Sanitario Nazionale verifica la presenza di iniziative attive (es. convenzioni, ...) alle quali aderire presso il Soggetto Aggregatore di riferimento o presso CONSIP. In assenza di iniziative attive, se il Soggetto Aggregatore di riferimento ha in programma un'iniziativa che tuttavia è in fase di avvio e comunque non ancora perfezionata, è possibile ricorrere alle seguenti fattispecie:

- *Stipula di un "contratto ponte" ai sensi dell'articolo 57, comma 2, lettera c) del Codice degli appalti (procedura negoziata senza pubblicazione di bando) per lo "stretto tempo necessario" all'avvenuta attivazione del contratto da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento o CONSIP, eventualmente inserendo clausola di auto tutela che consenta di risolvere il contratto anticipatamente";*
- *Stipula di un "contratto ponte", nel caso in cui il contratto in scadenza lo avesse previsto, ai sensi dell'articolo 57, comma 5, lettera b) del Codice degli appalti per la "ripetizione di servizi analoghi", per lo "stretto tempo necessario" all'avvenuta attivazione del contratto da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento o CONSIP, eventualmente inserendo clausola di auto tutela che consenta di risolvere il contratto anticipatamente";*

- *Proroga del contratto, nel caso in cui vi sia espressa previsione nel bando di gara iniziale (con procedura aperta o ristretta) e nei termini in esso disciplinati, e comunque non oltre la data di attivazione del contratto da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento o di CONSIP (articolo 1, comma 550, Legge di Stabilità 2016), eventualmente inserendo clausola di auto tutela che consenta di risolvere il contratto anticipatamente". (...).*

Qualora non sussistano le ipotesi segnalate al secondo e al terzo punto delle indicazioni riportate nella circolare MEF, questa Azienda ritiene di valutare l'opportunità di procedere secondo le modalità di cui al primo punto, mediante stipula di contratti ponte ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo n. 50/2016 (procedura negoziata senza pubblicazione di bando) per lo "stretto tempo necessario" all'avvenuta attivazione del contratto da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento o di CONSIP S.p.A., eventualmente inserendo la clausola di autotutela che consenta di risolvere il contratto anticipatamente.

Poste le opportunità eventualmente consentite di procedere alla stipula di "contratti ponte" nel senso sopra indicato, quindi attraverso la procedura negoziata senza pubblicazione di bando, si ritiene tuttavia che detta fattispecie di contratto ponte possa essere adottata – per singola specifica fattispecie – secondo i seguenti criteri di orientamento, da ritenersi dirimenti in relazione alla possibilità di stipulare il contratto con l'operatore economico attualmente fornitore del bene o servizio ovvero negoziando con più operatori economici.

Si ritiene che i criteri per tale scelta debbano essere definiti e basarsi, in senso non esaustivo, sui seguenti elementi:

- *durata del periodo ponte, da verificarsi in relazione alla compatibilità del cronoprogramma del soggetto aggregatore;*
- *valutazione del costo tecnico / organizzativo / gestionale in termini di costo – beneficio dell'eventuale passaggio ad altro operatore economico, dandosi atto che la complessità è da intendersi più evidente nel caso di servizi rispetto all'ipotesi di forniture / servizi standardizzati.*

CONSIDERAZIONI IN MERITO ED IN LEGITTIMITA'

Non risultando rispettivamente più esercitabili nel caso di specie, secondo circostanze documentate in atti, l'ipotesi della proroga del contratto secondo espressa previsione nel bando di gara iniziale, ovvero l'ipotesi della "ripetizione di servizi analoghi" quale a suo tempo prevista dall'articolo 57, comma 5, lettera b) del Decreto Legislativo n. 163/2016 sulla base dei presupposti ivi indicati, questa competente Unità Operativa proponente ritiene di rappresentare l'opportunità di procedere, secondo i presupposti sopra esplicitati, all'affidamento della fornitura in argomento mediante stipula di un "contratto ponte", da aggiudicarsi ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo n. 50/2016 – procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara – per lo "stretto tempo necessario" all'avvenuta attivazione del contratto da parte del Soggetto Aggregatore o di CONSIP S.p.A., ovvero nelle more della conclusione delle operazioni concorsuali di gara adottate per l'eventuale aggiudicazione della medesima fornitura con determina del Direttore Generale n. 317/ASURDG in data 29.04.2015, citata nelle premesse.

Quanto alla scelta del contraente, questa competente Unità Operativa ritiene di procedere all'affidamento della fornitura in argomento previe operazioni di negoziato da esperirsi esclusivamente con l'attuale esecutore della fornitura stessa, rappresentato dalla società SERENITY S.p.A. – ORTONA, per le ragioni di seguito commentate.

L'ipotesi di procedere all'affidamento della fornitura in argomento mediante nuova progettazione e relativo esperimento di gara con più operatori economici, appare costituire, in termini di costo tecnico - organizzativo - gestionale, fattispecie di particolare complessità, ragionevolmente non compatibile con la limitata durata temporale del "contratto ponte" di cui alla presente proposta di determina la quale può intendersi temporalmente e cautelativamente prospettata, salve diverse e più auspicabili circostanze legate alla tempestiva attivazione del contratto da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento, ovvero al completamento delle operazioni concorsuali di gara adottate a livello aziendale con la determina n. 317/ASURDG/2015 citata nelle premesse, per il periodo intercorrente dalla data di eventuale stipulazione del "contratto ponte" stesso fino al 31.12.2018.

Nella citata ipotesi di esperimento di gara per nuovo affidamento, stante la peculiarità della fornitura in argomento, la quale prevede servizio di consegna al domicilio dell'utenza, ulteriori elementi di particolare criticità ragionevolmente non compatibili con i tempi di attivazione del contratto appaiono essere costituiti, in termini di costo / beneficio e di impatto sull'organizzazione, dalla non sostenibilità logistica dei tempi dell'eventuale avvicendamento del fornitore, per essa intendendosi gli aspetti legati agli investimenti di start - up e di implementazione del progetto da parte del fornitore stesso.

Non ultima, la circostanza secondo cui l'esperimento di gara con più operatori economici, potrebbe costituire, allo stato, effetto distorsivo del mercato relativamente alle operazioni concorsuali di gara aziendale in corso di cui alla citata determina n. 317/ASURDG/2015.

Quanto alla ritenuta durata temporale del "contratto ponte" di cui alla presente proposta di determina, intercorrente dalla data di eventuale stipulazione del contratto fino al 31.12.2018, si fa presente che quest'ultimo è inteso quale termine di stima entro il quale è prevista da parte della Stazione Unica Appaltante delle Marche la attivazione del contratto di cui all'iniziativa in programmazione denominata *"Fornitura di ausili per incontinenza (ospedalieri e territoriali) per le esigenze degli Enti del Servizio Sanitario Regionale"* (*).

(*) A quest'ultimo proposito, si fa presente che la Direzione Generale di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, con nota di protocollo n. 5254|ASUR|DG in data 16.02.2017, nel fare riferimento alla programmazione delle procedure di acquisto di beni e servizi da condursi da parte della Stazione Unica Appaltante delle Marche adottata con DGRM n. 468 in data 09.05.2016, ha proceduto a richiedere alla stessa SUAM, "(...) *al fine di consentire l'adozione da parte dell'ASUR di atti coerenti (...)*" con la citata programmazione, (...) *un'indicazione a conferma, rispetto alle categorie merceologiche (...)*" di cui alla programmazione stessa, *"delle date stimate di attivazione di relativi contratti"*.

Tra le altre, la citata DGRM n. 468/2016 prevedeva, per la categoria merceologica oggetto della presente proposta di determina, la seguente programmazione.

Merceologia da DPCM	Nome iniziativa	Stato iniziativa	Data stimata attivazione
Ausili per incontinenza (ospedalieri e territoriali)	Fornitura di ausili per incontinenza (ospedalieri e territoriali) per le esigenze degli Enti del Servizio Sanitario Regionale	In programmazione	12/2017

Con nota di protocollo n. 8644 in data 17.03.2017, la Direzione SUAM ha provveduto a comunicare programma aggiornato comprensivo delle nuove date previste per l'attivazione dei contratti di cui alla citata programmazione regionale, indicando, per l'iniziativa denominata *"Fornitura di ausili per*

incontinenza (ospedalieri e territoriali) per le esigenze degli Enti del Servizio Sanitario Regionale”, la seguente nuova previsione di stima di attivazione.

Merceologia da DPCM	Nome iniziativa	Stato iniziativa	Data stimata attivazione
Ausili per incontinenza (ospedalieri e territoriali)	Fornitura di ausili per incontinenza (ospedalieri e territoriali) per le esigenze degli Enti del Servizio Sanitario Regionale	In programmazione	12/2018

COMPATIBILITA' ECONOMICA DEL "CONTRATTO PONTE"

Rappresentata incidentalmente la circostanza secondo cui gli oneri di spesa consolidata per la fornitura in argomento nell'esercizio 2016 sono ammontati all'importo complessivo di € 850.507,22 I.V.A. esclusa, si ritiene che gli oneri di spesa relativi alla eventuale stipulazione del "contratto ponte" di cui alla presente proposta di determina, da intendersi efficace a partire dagli esiti del negoziato fino al 31.12.2018, possano intendersi cautelativamente stimati, fatti salvi gli esiti del negoziato stesso, per un valore di circa € 71.000,00 / mese I.V.A. esclusa, da imputarsi al conto n. 0505050103 "acquisti di prestazioni di somministrazione di beni per assistenza integrativa" del bilancio ASUR 2018, da rendersi economicamente coerenti e compatibili, in caso di aggiudicazione, con le disponibilità di budget tempo per tempo provvisoriamente e/o definitivamente assegnate all'Area Vasta n. 2 di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche per il presente medesimo esercizio.

ESITO DELL'ISTRUTTORIA

DATO ATTO, rispettivamente, del percorso istruttorio sopra descritto effettuato da questa competente Unità Operativa di questa Area Vasta n. 2 dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, e di ogni circostanza di legittimità e di merito esplicitata nel presente documento istruttorio, che costituisce presupposto della presente proposta di determina;

CONSIDERATA, nel senso commentato nelle premesse, la necessità di procedere a nuovo affidamento della fornitura domiciliare di ausili per incontinenza per l'utenza avente diritto afferente all'ambito territoriale della sede operativa di JESI di questa Area Vasta n. 2 di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche;

CONSIDERATA la circostanza secondo cui la fornitura in argomento rientra tra le categorie merceologiche inserite nell'elenco di beni e servizi di cui al DPCM 24 dicembre 2015;

DATO ATTO, rispettivamente, del verificarsi, allo stato, della inesistenza di una Convenzione CONSIP S.p.A. disponibile per l'approvvigionamento della fornitura in argomento, della circostanza secondo la quale per l'affidamento della fornitura stessa è in programmazione una procedura di gara da realizzarsi da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento per questa Azienda, ovvero della ulteriore circostanza secondo cui sono in corso, da parte di questa stessa Azienda, operazioni concorsuali di gara per la medesima fornitura, adottate con determina n. 317/ASURDG/2015 citata nelle premesse;

CONSIDERATO che nelle more della procedura di gara in programmazione presso il citato Soggetto Aggregatore, ovvero in corso di svolgimento da parte di questa stessa Azienda nel senso sopra indicato, questa Area Vasta n. 2 ha necessità di acquisire la fornitura in argomento per dare

soddisfazione ai bisogni correnti e che una mancanza di tale fornitura comporterebbe una interruzione del servizio pubblico;

RITENUTO che nella specifica fattispecie in argomento, quale commentata nelle premesse e valutata secondo le modalità operative prospettate dalla Direzione Generale secondo le circostanze esplicitate in premessa, si intende contestualizzato il presupposto individuato al comma 2, lettera c) dell'articolo 63 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e sue successive modifiche ed integrazioni, che dispone la legittimità della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara *"nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati (...)"*, dandosi atto che nell'ambito della peculiarità della presente fattispecie stessa tale presupposto si declina nella legittimità della procedura negoziata per lo *"stretto tempo necessario"* all'avvenuta attivazione del contratto da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento per questa Azienda, da parte di CONSIP S.p.A., ovvero da parte di questa stessa Azienda in eventuale esito della procedura concorsuale di gara adottata con determina n. 317/ASURDG/2015 per la medesima fornitura, eventualmente inserendo clausola di autotutela che consenta di risolvere anticipatamente il contratto;

RITENUTA, per le motivazioni rappresentate nel contesto del presente documento istruttorio, l'opportunità di procedere all'affidamento della fornitura in argomento previe operazioni di negoziato da esperirsi esclusivamente con l'attuale appaltatore della fornitura stessa, rappresentato dalla società SERENITY S.p.A. - ORTONA, non ultima la circostanza secondo cui l'esperimento di gara con più operatori economici, potrebbe costituire, allo stato, effetto distorsivo del mercato relativamente alle operazioni concorsuali di gara aziendale in corso di cui alla citata determina n. 317/ASURDG/2015;

CONSIDERATO che, per le motivazioni esplicitate nelle premesse, non si ritiene opportuno, per il lasso temporale previsto per addivenire alla aggiudicazione della gara accentrata per il medesimo servizio da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento per questa Azienda, prevedere un passaggio di consegne dall'operatore economico attualmente esecutore ad un altro operatore economico;

RICHIAMATE le circostanze esplicitate nelle premesse secondo le quali la stipulazione del contratto di cui alla presente proposta di determina può intendersi temporalmente e cautelativamente prospettata per il periodo intercorrente dalla data di eventuale stipulazione stessa del contratto fino al 31.12.2018, avendo cura di prevedere, nell'ambito delle procedure di negoziato ed in sede di eventuale stipulazione del contratto, apposita clausola di autotutela che consenta di risolvere anticipatamente ed immediatamente il contratto qualora siano attivati nell'ambito del sistema convenzionale CONSIP S.p.A., da parte del Soggetto Aggregatore, ovvero da parte di questa stessa Azienda in eventuale esito della procedura concorsuale di gara adottata con la citata determina n. 317/ASURDG/2015, provvedimenti di aggiudicazione per l'affidamento della fornitura in argomento;

RITENUTA cautelativamente l'opportunità di riservarsi, ove compatibili allo stato con il contesto normativo - regolamentare di riferimento, ulteriori provvedimenti per assicurare la continuità del rapporto contrattuale eventualmente stipulato in esito alla adozione della presente proposta di determina oltre il termine per il momento fissato, fino ad utile aggiudicazione della fornitura da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento, di CONSIP S.p.A. o di questa stessa Azienda nel senso sopra esplicitato;

GIUSTA delega di cui al punto 5) del dispositivo della determina del Direttore Generale di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche n. 644/DG in data 31.10.2017, commentata nelle premesse, così come ulteriormente chiarita, sia in termini normativo – regolamentari che attuativi, con nota della Direzione Aziendale di protocollo n. 31451 in data 07.11.2017;

SI PROPONE al Direttore dell'Area Vasta n. 2 di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche l'adozione del seguente schema di determina:

- 1) le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di contrarre, secondo le circostanze ed i presupposti di cui al documento istruttorio, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 63, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo n. 50/2016 e sue successive modifiche ed integrazioni, con la società SERENITY S.p.A. – ORTONA, per la fornitura domiciliare di ausili per incontinenza per l'utenza avente diritto afferente all'ambito territoriale della sede operativa di JESI di questa Area Vasta n. 2 dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche;
- 3) di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento della procedura in argomento il dr. Carlo SPACCIA – Direttore della U.O. Supporto Area Acquisti e Logistica presso questa Area Vasta n. 2 dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento è adottato stante la circostanza secondo cui non risultano allo stato attivati nell'ambito del sistema convenzionale CONSIP, né da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento per questa Azienda, contratti di aggiudicazione per l'affidamento della fornitura in argomento;
- 5) di dare atto, ai sensi e per gli effetti del precedente punto del presente dispositivo, che la procedura oggetto del presente provvedimento si intende adottata per procedere all'affidamento della fornitura in argomento per lo stretto tempo necessario all'avvenuta attivazione del contratto da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento, di CONSIP S.p.A., ovvero da parte di questa stessa Azienda in eventuale esito della procedura concorsuale di gara adottata con determina n. 317/ASURDG/2015, dando mandato, pertanto, al Responsabile Unico del Procedimento, di prevedere, nell'ambito delle procedure di negoziato ed in sede di eventuale aggiudicazione del contratto, apposita clausola di autotutela che consenta di risolvere anticipatamente ed immediatamente il contratto qualora siano attivati nell'ambito del sistema convenzionale CONSIP S.p.A., adottati da parte del Soggetto Aggregatore, ovvero al momento della stipulazione del contratto da parte di questa stessa Azienda in esito favorevole alla citata procedura concorsuale aziendale in corso, provvedimenti di aggiudicazione per l'affidamento della fornitura stessa;
- 6) di stabilire, secondo le circostanze ed i presupposti di cui al documento istruttorio, che l'eventuale contratto di aggiudicazione stipulato in esito al negoziato spieghi i suoi effetti dalla data di effettiva esecutività del contratto stesso fino al 31.12.2018, fatta salva la sua risoluzione anticipata ai sensi e per gli effetti del precedente punto 5) del presente dispositivo;
- 7) di dare atto, sulla base delle considerazioni formulate dal Responsabile Unico del Procedimento nel documento istruttorio, che gli oneri complessivi di spesa relativi alla eventuale stipulazione del "contratto ponte" in argomento, da intendersi efficace a partire dagli esiti del negoziato di cui al presente provvedimento fino al 31.12.2018, si intendono cautelativamente stimati, fatti salvi gli esiti del negoziato stesso, per un valore di circa € 71.000,00 / mese I.V.A. esclusa, da imputarsi al conto n. 0505050103 "acquisti di prestazioni di somministrazione di beni per

assistenza integrativa” del bilancio ASUR 2018, da rendersi economicamente coerenti e compatibili, in caso di aggiudicazione, con le disponibilità di budget tempo per tempo provvisoriamente e/o definitivamente assegnate all’Area Vasta n. 2 di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche per il presente medesimo esercizio;

- 8) di riservarsi, ove compatibili allo stato con il contesto normativo – regolamentare di riferimento, ulteriori provvedimenti per assicurare la continuità del rapporto contrattuale eventualmente stipulato in esito al presente provvedimento oltre il termine per il momento fissato, fino ad utile aggiudicazione della fornitura da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento per questa Azienda, di CONSIP S.p.A., ovvero da parte di questa stessa Azienda in esito favorevole alla citata procedura concorsuale in corso;
- 9) di dichiarare che il presente provvedimento non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’articolo 28 della Legge Regionale n. 26/1996, come sostituito dall’articolo 1 della Legge Regionale n. 36/2013;
- 10) di trasmettere il presente provvedimento, rispettivamente, al Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 17 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni, al Responsabile Unico del Procedimento ed alla Direzione dell’Area Dipartimentale Acquisti e Logistica di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche;
- 11) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che il presente provvedimento rientra nei casi “altre tipologie”.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dott. Carlo SPACCIA

Il sottoscritto attesta la regolarità tecnica e la legittimità della presente proposta di provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore dell’Area Vasta n. 2 di questa Azienda Sanitaria Unica regionale delle Marche.

IL DIRETTORE U.O. SUPPORTO AREA ACQUISTI E LOGISTICA
Dott. Carlo SPACCIA

- ALLEGATI -

Nessun allegato. La documentazione menzionata nel presente documento istruttorio è conservata e consultabile in atti presso questa Unità Operativa Responsabile Unico del Procedimento.